



# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

### PRIMA SEZIONE

**Registro Ordinanze: 255/2008**

**Registro Generale: 429/2008**

nelle persone dei Signori:

**ALDO RAVALLI  
ETTORE MANCA  
CARLO DIBELLO**

**Presidente, relatore  
Primo Ref.  
Ref.**

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **02 Aprile 2008**

Visto il ricorso 429/2008 proposto da:

*ONUFRIO GIUSEPPE*

rappresentato e difeso da:

*STEFANIZZO NICOLA  
GASTINI LUCA*

con domicilio eletto in LECCE

*VIA G.A. FERRARI 5  
presso  
STEFANIZZO NICOLA*

**contro**

*QUESTORE DI BRINDISI*

rappresentato e difeso da:

*AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  
con domicilio eletto in LECCE  
VIA F.RUBICHI 23  
presso la sua sede*

*MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA*  
rappresentato e difeso da:  
*AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO*  
*con domicilio eletto in LECCE*  
*VIA F.RUBICHI 23*  
*presso la sua sede*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento n. 3698 – Cat.2.2/07 – Div. Anticrim. emesso in data 5 dicembre 2007, notificato il 1 febbraio 2008, con il quale il Questore della Provincia di Brindisi “*Fa divieto a Onufrio Giuseppe di fare ritorno nel comune di Brindisi e frazioni per anni tre, senza la preventiva autorizzazione di quest’Ufficio, con l’avvertimento che, non ottemperando, sarà perseguito a norma di legge*”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA*  
*QUESTORE DI BRINDISI*

Udito il relatore Pres. Aldo Ravalli e uditi altresì per le parti l’Avv. Stefanizzo e l’Avv. dello Stato Roberti;

Considerato che a carico del ricorrente è stata disposta la misura di prevenzione del divieto di soggiorno per tre anni per aver posto in essere, insieme con altri, attività dimostrativa introducendosi all’interno della centrale termoelettrica di Cerano diretta ad evidenziare l’attitudine inquinante dell’uso del carbone quale combustibile della centrale stessa.

Considerato che tale attività dimostrativa è stata posta in essere quale aderente alla organizzazione Greenpeace e che, in effetti, è attività riconoscibile come riferibile alle finalità ecopacifiste di detta organizzazione.

Considerato che l’attività dimostrativa è stata attuata a difesa di valori costituzionalmente protetti quali l’ambiente e la salute della popolazione.

Considerato che la manifestazione trova apprezzabili e giustificati presupposti nella situazione di grave rischio ambientale dichiarata da tempo per il territorio di Brindisi.

Considerato che, anche se deve accreditarsi che la centrale di Cerano sia conforme a legge nel rispetto dei limiti di emissione e nell’utilizzo della migliore tecnologia a bassa immissione in atmosfera di polveri e sostanze inquinanti, resta la situazione di rischio ambientale cui partecipa la centrale stessa con l’utilizzazione del carbone,

come resta quale fatto accertato la natura inquinante di vari elementi prodotti dalla sua combustione e dispersi in atmosfera.

Considerato, quindi, che l'azione di Greenpeace appare reazione alla violenza inquinante cui è sottoposto il contesto ambientale, tale da far recedere di significato eversivo modalità ed intrusioni attuate, diversamente non ammissibili.

Considerato che nel contesto descritto appare del tutto inconfigurabile la valutazione di persona "socialmente pericolosa" attribuita al ricorrente su cui si basa il provvedimento di polizia impugnato.

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

**P.Q.M.**

Accoglie (Ricorso numero 429/2008) la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento del Questore di Brindisi specificato in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 02 Aprile 2008

Aldo RAVALLI – Presidente, Estensore

Pubblicata mediante deposito  
in Segreteria il 02 aprile 2008